

## Trasparenza *versus* privacy nella pubblicazione dei dati personali nel registro delle imprese

*di Lucia Musselli*

**Title:** Transparency versus Privacy: The problem of personal data in companies register

**Keywords:** Personal Data; Protection of individuals; Companies Register.

1. – Un imprenditore nel settore edile, amministratore unico di una società cui era stato assegnato l'appalto per la costruzione di un complesso turistico sulla costa del Salento, conviene in giudizio nel 2007 la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce affermando di non riuscire a vendere le unità immobiliari perché dal registro delle imprese risultava che egli era stato l'amministratore unico ed il liquidatore di una diversa immobiliare e finanziaria fallita nel 1992 e poi cancellata dal registro delle imprese in esito alla sua liquidazione nel 2005. Nell'ambito di tale ricorso i dati dell'imprenditore erano inoltre stati trattati da una società specializzata nella raccolta delle informazioni e nell'elaborazione delle informazioni di mercato e nella valutazione del rischio e nonostante la sua richiesta di cancellazione la Camera di commercio non aveva a ciò provveduto. L'imprenditore chiede quindi la condanna della Camera di commercio alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati che lo collegano al fallimento dell'immobiliare salentina, nonché la condanna al risarcimento del danno all'immagine.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 1° agosto 2011, accoglie tale domanda condannando la convenuta al risarcimento del danno.

Investita della Camera di Commercio di un ricorso per Cassazione la Suprema Corte ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizie due questioni pregiudiziali strettamente connesse (Ord. 17-7-2015 n. 15096, in *Giur. It.*, 2015, 2651 con nota di Montelero). Con la prima si domandava se il principio di conservazione dei dati personali in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati previsto dall'art. 6 della direttiva 95/46, attuata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, debba prevalere, e quindi osti al sistema di pubblicità attuato con il registro delle imprese, laddove esso invece esige che chiunque, senza limiti di tempo, possa conoscere i dati relativi alle persone fisiche ivi risultanti. Mentre nella seconda si poneva la questione se l'art. 3 della dir. 68/151 consentisse che, in deroga alla durata illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati pubblicati nei registri delle imprese, i dati stessi non fossero più soggetti a pubblicità, ma risultassero disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati in base ad una valutazione casistica affidata al gestore dei dati.

2. – La Corte con la sentenza in esame (su cui, per un commento anche un po' critico, vd. R. Pardolesi, *Non c'è diritto all'oblio per i dati presenti nel registro delle imprese. O forse sì*, in *Foro It.*,

IV, 2017) si trova dunque ad affrontare la complessa questione della compatibilità di due discipline normative diverse: quella in materia di pubblicità legale delle informazioni relative alle società e quella in materia di *data protection* adottate, tra l'altro, in epoche assai distanti e le cui *ratio* giustificative appaiono per certi versi segnate da esigenze contrapposte; il tutto interpretato alla luce della sua più recente giurisprudenza in materia di diritto di oblio, segnatamente rappresentata dal caso *Google Spain* che richiede l'interpretazione delle direttive in materia di privacy alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Cfr. chiaramente le Conclusioni dell'avv. Generale Y. Bot, presentate l'8 settembre 2016, pt.2. Per le conseguenze della sentenza *Google Spain* nei vari settori del diritto dell'informazione cfr. i vari contributi contenuti in F. Pizzetti (cur.), *Internet e la tutela della persona- Il caso del motore di ricerca*, 2015, Passigli).

Ma prima di venire a tale aspetto occorre ricostruire brevemente la normativa di riferimento costituita, da un lato, da quella specifica in materia di obblighi relativa alla pubblicazione dei dati relativi agli amministratori delle società e cioè dalla direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, e dall'altro da quella, più generale, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla circolazione di tali dati, la nota direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio del 24 ottobre 1995.

Con riferimento al primo ambito la direttiva 68/51 "intesa a coordinare per renderle equivalenti le garanzie che sono richieste agli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato" rappresenta una delle prime direttive volte ad armonizzare il settore societario al fine di garantire i soci ed i terzi di fronte alle vicende patologiche che possono interessare la vita di una società di capitali. A tal fine l'art. 2 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie perché siano resi pubblici una serie di dati tra cui: l'atto costitutivo e lo statuto (a), la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo hanno il potere di obbligare la società di fronte a terzi o di rappresentarla in giudizio, partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società (d). Il successivo art. 3 prevede che in ciascun Stato membro questi dati siano trascritti in un fascicolo, oppure presso un registro centrale o presso il registro di commercio o registro delle imprese appositamente istituito.

Con riferimento alla normativa italiana dal combinato disposto dell'art. 2188 c.c. e dell'art. 8 par. 1 e 2 del DPR 7 dicembre 1995 n. 581 si desume che tali dati debbono essere trascritti nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e che tale registro è pubblico.

La Direttiva 68/151, che disciplina la controversia in esame, è stata successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/101 che tuttavia non tocca in modo significativo gli art. 2 e 3. Tale direttiva è stata poi ulteriormente modificata dalla direttiva 2012/17 che per assicurare l'interoperabilità dei registri degli Stati membri ha previsto espressamente l'estensione dell'applicabilità della direttiva 95/46 al trattamento dei dati effettuato in tale ambito.

In senso potenzialmente confliggente con le disposizioni citate circa la pubblicità delle informazioni relative ai dati societari si pone invece la normativa generale in materia di privacy rappresentata, come noto, dalla direttiva 95/46 la quale mira a garantire un livello elevato di protezione della libertà e dei diritti fondamentali delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. In via di sintesi i principi di tutela previsti nella direttiva si esprimono, da un lato, nei vari obblighi posti a carico delle persone responsabili del trattamento (obblighi relativi alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione alle autorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può esser effettuato) e, dall'altro, nei diritti delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento, che si specificano nei diritti di esserne informate, di accedere, di chiederne la rettifica e di opporsi al trattamento (Pt. 38 sent. che riprende il Cons. 25 della Direttiva 95/46). L'art. 6 specifica poi ulteriormente i principi a cui deve ispirarsi il trattamento dei dati tra cui quelli di lealtà e liceità (art. a), quello che prevede che i dati debbano essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, adeguati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità. In particolare

poi ai fini di contemperare le esigenze di protezione dei diritti delle persone con le esigenze conoscitive dei terzi all'art. 6 c. 1 lett. e) si prevede che i dati debbano essere conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Particolari garanzie sono previste per i dati personali conservati oltre il suddetto periodo per motivi storici, statistici o scientifici.

3. – Chiarito il contesto normativo la Corte specifica in via preliminare, sulla base di sua precedente giurisprudenza (cfr. Sent. 16-7-2015, C-615/13 P, *ClientEarth e PAN Europe/EFSA*, pt. 30) che le indicazioni relative alle generalità delle persone di cui all'art. 2 par. 1 lett. d) e j) della direttiva 68/151 costituiscono "dati personali", indipendentemente dal fatto che tali dati si inseriscono nel contesto di un'attività professionale

Successivamente, sulla base delle indicazioni contenute nel caso Google Spain, la Corte passa a verificare la compatibilità della direttiva 68/151 alle luce della normativa europea rappresentata dalla direttiva 95/46, interpretate alla luce dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE ed in particolare negli artt. 7 ed 8.

Una prima verifica attiene alla presenza del requisito della legittimazione del trattamento dei dati di cui all'art. 7 lett. e) della direttiva 95/46. La Corte, riprendendo sul punto le conclusioni dell'Avvocato generale Bot, ritiene che "il trattamento dei dati personali effettuato dall'autorità incaricata di un registro in attuazione dell'art. 2, par. 1, lett.d) e j), e dell'art. 3 della direttiva 68/151 è conforme a diversi principi relativi alla legittimazione elencati all'art. 7 della direttiva 95/46..." (pt. 42). In particolare esso risponderebbe ai requisiti di cui alla lett. c) relativamente all'adempimento di un obbligo legale, alla lett. e) relativi all'esercizio di pubblici poteri o all'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed alla lett. f) concernente il perseguimento di un interesse legittimo.

Il problema che si poneva a questo punto e che aveva portato la Corte di Cassazione a sollevare la questione di fronte alla Corte europea era se l'autorità incaricata della tenuta del registro, decorso un certo periodo di tempo a partire dalla cessazione delle attività di una società e su richiesta della persona interessata, dovesse cancellare o rendere anonimi i suoi dati personali oppure limitarne la pubblicità.

La Corte al riguardo effettua un'accurata indagine circa le ragioni giustificatrici gli obblighi di pubblicità che stanno alla base della direttiva 68/151. Queste sono identificate principalmente nella esigenza di tutelare gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata che offrono come unica garanzia il capitale sociale (pt. 49). Più in generale poi la possibilità di accedere ai dati societari, senza necessità di dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela, si fonda sulla necessità di garantire "la certezza del diritto nelle relazioni tra le società e i terzi" (pt. 50).

La Direttiva non dice nulla circa il permanere di tale obblighi a seguito della cessazione delle attività sociali; tuttavia la Corte, riprendendo sul punto le conclusioni dell'avvocato generale (vd. le Conclusioni avv. Gen. Y. Bot pt. 74 ss.), rileva come anche dopo lo scioglimento o la cessazione dell'attività sociale possano residuare diritti o rapporti giuridici. Inoltre, alla luce dei diversi termini di prescrizione previsti nei differenti ordinamenti nazionali, sarebbe risultato impossibili fissare un termine univoco, a far data dallo scioglimento della società, allo spirare del quale non sarebbe stata più necessaria l'iscrizione nel registro e la pubblicità dei dati.

Tale interpretazione secondo la Corte non si risolve in un'ingerenza "sproporzionata" nei diritti fondamentali delle personale in quanto il regime di pubblicità sarebbe limitato ad un numero circoscritto di dati personali, quelli relativi all'identità e alle funzioni delle persone che hanno il potere di obbligare la società interessata di fronte ai terzi e in ragione del fatto che tali persone fin dall'inizio sono consapevoli degli obblighi di pubblicità di tali dati quando scelgono di assumere funzioni di tipo manageriali (ptt. 58-59).

In conclusione la Corte afferma come allo stato attuale, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società, non si possa ottenere il diritto alla cancellazione dei dati personali iscritti nel registro o il congelamento nei confronti del pubblico ribadendosi la prevalenza delle esigenze conoscitive dei dati societari.

4. – Se in linea di principio le ragioni “mercantilistiche” volte a garantire la certezza del diritto necessaria alla tutela degli interessi dei terzi (prevalentemente creditori) nei rapporti economici hanno determinato la Corte ad affermare la prevalenza del regime della trasparenza delle informazioni societarie, tuttavia la Corte per altro verso non esclude in via eccezionale la possibilità di limitare la pubblicità di tali dati in funzione di tutela dei diritti delle persone. In tal senso la Corte ammette che ci possano essere situazioni particolari in cui “ragioni preminenti e legittime connesse al caso concreto della persona interessata” giustifichino, in via eccezionale, che l’accesso ai dati personali, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società sia limitato ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione (pt 60). Naturalmente tale possibilità- e cioè che le persone i cui dati siano iscritti nel registro presso le camere di commercio chiedano alle autorità preposte alla tenuta di tali registri la limitazione dell’accesso di alcuni loro dati- è subordinata alla verifica della non contrarietà di norme nazionali in materia.

La valutazione che compie l’autorità preposta alla tenuta dei registri, nel caso italiano la Camera di commercio, è da compiersi “caso per caso”.

Tale previsione appare molto importante, soprattutto nell’ottica di introdurre un elemento di flessibilità ed adattabilità alle peculiarità nazionali rispetto al generale principio di trasparenza in precedenza affermato in termini quasi assoluti. Ora, infatti, se il principio di trasparenza dei dati societari assolve sicuramente una essenziale funzione di tutela dei terzi e di sicurezza dei traffici economici, è senz’altro vero che in un contesto come quello immobiliare italiano, ancora segnato da una forte crisi, da una scarsa propensione agli investimenti e dalla *communis opinio* che un fallimento nella vita di un imprenditore costituisca una sorta di “peccato capitale” non emendabile, la conoscenza di dati relativi ad un precedente fallimento e liquidazione risalente a quindici anni prima ancora presente nei registri della camera di commercio può presentare degli elementi problematici che possono riverberarsi negativamente sotto il profilo dell’immagine imprenditoriale allorché si intraprenda una nuova attività.

Non di questa opinione pare di primo acchito la Corte (il cui ragionamento peraltro non brilla sempre per linearità) la quale rileva che presumere che gli immobili del nuovo complesso non siano venduti per il solo fatto che i potenziali acquirenti siano venuti a conoscenza dei dati contenuti nel registro delle imprese non possa costituire una ragione sufficiente, tenuto conto del legittimo interesse degli stessi a conoscere di tali dati. In tal senso, come sottolinea l’avvocato generale, le informazioni contenute nel registro delle imprese costituiscono talora elementi essenziale e determinante all’acquisto.

In conclusione se la decisione della Corte sembra spingere in un primo momento forse in modo un po’ eccessivo sulla tutela del mercato, successivamente tale aspetto viene stemperato, a mio modo di vedere positivamente, dall’introduzione dell’eccezione caso per caso. Al di là della questione del caso di specie dove la risoluzione della questione verrà affrontata dal giudice nazionale, il modello interpretativo che ci viene fornito ci suggerisce un ruolo importante assunto delle autorità incaricate della tenuta dei registri, le quali, laddove le normative nazionali lo consentano, e auspicabilmente nell’ambito di principi delineati dall’Autorità garante per la privacy, rispondendo alle domande di anonimizzazione o blocco di dati societari risalenti a vicende societarie pregresse saranno chiamate a svolgere in concreto un delicato bilanciamento tra i vari diritti in gioco.